

FASCICOLO INFORMATIVO

Polizza Collettiva di Assicurazione

50541049

Incendio Mutui Capitale Costante

Banca Popolare Pugliese S.c.p.a.

ad adesione facoltativa

Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti:

- 1) Nota Informativa;
- 2) Glossario;
- 3) Condizioni di Assicurazione;
- 4) Modulo di Adesione;

deve essere consegnato all'Assicurato prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione: 31/05/2017– Ultimo aggiornamento: 31/05/2017

NOTA INFORMATIVA
Polizza Collettiva di Assicurazione n°50541049
Incendio Mutui Capitale Costante
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a.
Data ultimo aggiornamento 31-05-2017

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. L'Aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell'adesione alla Polizza Collettiva. Gli aggiornamenti, non derivanti da innovazione normative apportati al presente Fascicolo Informativo successivamente alla data di adesione alla polizza, saranno consultabili sul sito istituzionale www.allianz.it

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- 1. Informazioni Generali** Impresa: Allianz S.p.A., società controllata, tramite ACIF SpA, da Allianz SE – Monaco (Germania)
Sede legale: Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
Recapito telefonico: 800.68.68.68
Sito Internet: www.allianz.it
Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
Indirizzo Mail PEC: allianz.spa@pec.allianz.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.
- 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa** Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno delle Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.allianz.it.

B. INFORMAZIONI SULLA POLIZZA COLLETTIVA

- L'Assicurazione ha una durata pari a quella del mutuo così come prevista dal piano di ammortamento.
Non è previsto il tacito rinnovo.
Per maggior dettaglio si rinvia all'Art.8 – “Durata dell'Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione.
- 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni** **Coperture assicurative offerte**
L'Assicurazione copre i rischi derivanti da Incendio e altre garanzie. Si rinvia per la disciplina specifica agli Artt.1 – “Oggetto dell'Assicurazione” e 3 – “Estensioni di garanzia” delle Condizioni di Assicurazione.
- Limitazioni ed esclusioni**
AVVERTENZA Sono previste limitazioni ed esclusioni dell'Assicurazione, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia agli Artt.2 – “Esclusioni” e 6 – “Tipologie di Fabbricati assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA Alcune garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia. Per maggior dettaglio si rinvia all'Art.3 – “Estensioni di garanzia” delle Condizioni di Assicurazione.
- Esempio**
– Danno da evento atmosferico stimato pari a € 50.000,00
– Franchigia € 1.000,00
– Indennizzo liquidabile € 49.000,00
- AVVERTENZA** L'Assicurazione è prestata con applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile. Per maggior dettaglio si rinvia all'Art.16 – “Assicurazione parziale” delle Condizioni di Assicurazione.
- 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio** **AVVERTENZA** Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio si rinvia all'Art.22 – “Dichiarazioni inesatte o omissioni” delle Condizioni di Assicurazione.
- 5. Aggravamento del rischio** La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato all'Impresa relativamente a circostanze sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento dello stesso, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo. Per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all'Art.22 – “Dichiarazioni inesatte od omissioni” delle Condizioni di Assicurazione.
- Esempio**
– Mancata comunicazione relativa al cambio di destinazione d'uso del fabbricato assicurato da abitazione a deposito di oggetti di legno.
- 6. Premi** Il premio deve essere corrisposto anticipatamente in un'unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.
Il Premio è corrisposto dall'Assicurato all'Impresa in forma unica e anticipata per il tramite del Contraente. Il pagamento da parte dell'Assicurato al Contraente avviene mediante trattenuta da parte del Contraente medesimo dall'importo del mutuo.
- AVVERTENZA** Non è previsto alcuno sconto del premio neanche in relazione alla durata dell'Assicurazione.
- a) **Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge) - Fabbricati assicurati di Tipologia A,B,C**
– Premio puro – 50,00%
– costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 50,00%, di cui
– importo percepito dall'intermediario – 40,00%
- Esempio**
– Premio unico anticipato finito - € 1.222,50
– Premio unico anticipato imponibile - € 1.000,00 (al netto dell'imposta 22,25%)
– Premio puro – € 500,00

- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 500,00, di cui
 - importo percepito dall'intermediario – € 400,00
- b) Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge) - Fabbricati assicurati di Tipologia D, E
 - Premio puro – 77,00%
 - costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – 23,00%, di cui
 - importo percepito dall'intermediario – 13,00%

Esempio

- Premio unico anticipato finito - € 1.222,50
- Premio unico anticipato imponibile - € 1.000,00 (al netto dell'imposta 22,25%)
- Premio puro – € 770,00
- costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) – € 230,00, di cui
 - importo percepito dall'intermediario – € 130,00

AVVERTENZA Nel caso di estinzione anticipata del mutuo rispetto la data di scadenza oppure di trasferimento del mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo, oppure di recesso da parte dell'Assicurato, l'Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione o di surroga o in caso di recesso, in considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, dalla data di ciascuna singola annualità. L'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. L'Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata ed operativa l'Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Mutuo. Per maggior dettaglio si rinvia all'Art.12 – “Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione.

7. Diritto di Recesso

In considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di sessanta giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all'Impresa. In tale caso l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte del Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all'Art.8 – “Durata dell'Assicurazione” e all'Art.12 – “Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalla Polizza Collettiva

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato derivanti dalla Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

9. Legge applicabile alla Polizza Collettiva

La legislazione applicabile alla Polizza Collettiva è quella italiana.

10. Regime Fiscale

Il Premio è soggetto all'aliquota di imposta del 22,25%.

11. Area Riservata

La informiamo che è attiva nel sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.allianz.it un'apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013. Si tratta di uno spazio dedicato attraverso cui ciascun cliente può consultare le proprie coperture attive, le relative condizioni contrattuali nonché le comunicazioni dell'Impresa e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative prossime scadenze. Per accedere basta selezionare l'apposito link presente nella homepage del sito internet dell'Impresa e, dopo una semplice registrazione, l'utente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, le credenziali identificative rilasciate per l'accesso.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA Nella Polizza Collettiva sono previste modalità e termini per la denuncia dei sinistri e procedure per la valutazione del danno. Per maggior dettaglio si rinvia agli Artt.13 – “Obblighi in caso di Sinistro” e 14 – “Procedura per la valutazione del danno” delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax o e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Fax 02.7216.9145 - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it** o tramite il link presente sul sito internet della Società www.allianz.it/reclami. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dall'invio, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:

IVASS
 Servizio Tutela degli Utenti
 Via del Quirinale 21
 00187 Roma - Italia
 Fax 06.42.13.37.45 o 06.42.13.33.53

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione “Per il Consumatore” - sottosezione “Come presentare un reclamo”.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per i quali sia già stata interessata l'Autorità Giudiziaria.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.


Si ricorda che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:


- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it;
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa

Allianz S.p.A.
Marina Mantelli



Elena Tonelli



GLOSSARIO
Polizza Collettiva di Assicurazione n°50541049
Incendio Mutui Capitale Costante
Banca Popolare Pugliese
Data ultimo aggiornamento 31-05-2015

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e cioè il soggetto, intestatario o cointestatario di un Mutuo erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva; sono compresi nella definizione di Assicurato anche il soggetto Terzo datore d'ipoteca dell'intestatario o cointestatario del Mutuo.

Assicurazione

il contratto di assicurazione;

Contraente

il soggetto che stipula l'Assicurazione con l'Impresa per conto degli Assicurati e cioè Banca Popolare Pugliese S.c.p.a.;

Data di scadenza del Mutuo

la data di scadenza dell'ultima rata del Mutuo così come prevista dal piano di ammortamento originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario;

Durata del Mutuo

la durata, espressa in mesi interi (approssimando all'intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula e la Data di scadenza del Mutuo;

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Fabbricati

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrato; affreschi e statue non aventi valore artistico, tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquettes; impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione; recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne; il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore dell'Assicurato, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

Franchigia

la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;

Impresa

Allianz S.p.A.;

Incendio

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare;

Indennizzo

la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro;

Ipoteca di primo grado

Diritto reale di garanzia sull'immobile a garanzia del credito della Banca, tale diritto di garanzia è concesso alla Banca dall' intestatario o cointestatario di un Mutuo o dal Terzo datore d'ipoteca.

Materiali Esplosivi

sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi indicati nell'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni;

Materiali Incombustibili

sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

Materiali Infiammabili

le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Materiali Esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche ed integrazioni;

Merci Speciali

celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci);

Modulo di Adesione

il documento sottoscritto dall'Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all'Assicurazione;

Mutuo

il contratto stipulato tra il Contraente e l'Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili;

Polizza Collettiva

il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;

Premio

la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa in relazione all'Assicurazione;

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio;

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Terzo datore di ipoteca

Il soggetto, diverso dall'intestatario o cointestatario di un Mutuo, che risulti proprietario dell'immobile sul quale è iscritta ipoteca di primo grado a garanzia del credito della Banca. In presenza di un Terzo datore d'ipoteca di primo grado, si intendono a questi riferiti i diritti e gli obblighi in capo all'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n°50541049
Incendio Mutui Capitale Costante
Banca Popolare Pugliese
Data ultimo aggiornamento 31-05-2016

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da:

- Incendio;
- fulmine;
- Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti e altri corpi celesti;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte dei Fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d'acqua.

L'Impresa indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare l'Incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina e idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n.185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini della Polizza Collettiva.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione;
- d) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- f) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- g) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- h) causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi;
- i) subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
- j) subiti da macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Art.3 – Estensioni di garanzia

In aggiunta a quanto riportato all'Art.1 – "oggetto dell'assicurazione" ed a parziale deroga di quanto riportato all'Art.2 – "Esclusioni" l'Impresa indennizza:

I Colpa grave

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Polizza Collettiva, causati con colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

II Atti vandalici o dolosi

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i soli danni da Incendio, Esplosione e Scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio;
- b) di imbrattamento dei muri esterni;
- c) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi
- f) verificatisi nel corso di sequestro, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
- g) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

III Eventi atmosferici

i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati causati da uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all'interno dei Fabbricati, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- b) inondazione e alluvione;
- c) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- e) gelo, sovraccarico di neve;
- f) cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Sono esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:

- g) enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- h) Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino o manutenzione;
- i) manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle per effetto di grandine;
- j) lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- k) strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC);
- l) insegne, antenne e consimili installazioni esterne.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia pari a € 1.000,00 per singolo Sinistro.

Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva

L'Assicurazione di ciascun Fabbricato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Impresa).

Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- a) numero di rapporto del Mutuo;
- b) Durata del Mutuo;
- c) ubicazione del Fabbricato assicurato;
- d) tipologia del Fabbricato assicurato (come da Art.6 – “Tipologie di Fabbricati assicurabili”);
- e) dati anagrafici dell'Assicurato;
- f) numero di adesione;
- g) data di emissione del documento;
- h) data di decorrenza della garanzia (deve corrispondere alla data di stipula del Mutuo);
- i) data di scadenza della garanzia (deve corrispondere alla Data di scadenza del Mutuo);
- j) somma assicurata (deve corrispondere al Valore a nuovo del Fabbricato determinato alla data di stipula del Mutuo);
- k) Premio unico anticipato finito con indicazione della quota parte relativa alle imposte;
- l) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
- m) importo percepito dall'intermediario.

Art.5 – Documentazione da consegnare all'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza Collettiva

All'Assicurato dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) Modulo di Adesione;
- b) Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- c) Fascicolo Informativo.

Una copia del Modulo di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all'Impresa qualora ne faccia richiesta.

Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l'Assicurazione.

Art.6 – Tipologie di Fabbricati assicurabili

I Fabbricati devono:

- a) costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo;
- b) essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
- c) essere costruiti in Materiali incombustibili essendo tollerate le strutture portanti del tetto ed i solai anche in materiali combustibili.

I Fabbricati possono essere adibiti a:

- A) civili abitazioni, uffici e studi professionali; nel caso di Mutui relativi a porzioni di fabbricato, l'intero fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso;
- B) attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso; escluse comunque le attività di vendita di Materiali Infiammabili, Materiali Esplosivi, esplosivi, materie plastiche espansive, oggetti in legno e vimini;
- C) attività artigianali, attività industriali; escluse comunque le attività di produzione e/o lavorazione di Materiali Infiammabili, Materiali Esplosivi, esplosivi, materie plastiche espansive, oggetti in legno e vimini;
- D) attività di commercio al dettaglio o all'ingrosso e/o deposito di mobili e complementi di arredo; la presenza di Merci Speciali e di Materiali Infiammabili in deposito è consentita entro il limite rispettivamente di 500 kg e 1.000 kg;
- E) attività di produzione, riparazione e restauro di mobili in legno; attività di produzione di prodotti vari in legno (esclusi mobili) senza applicazione di altri materiali combustibili; escluse attività di produzione, riparazione e restauro di divani, poltrone, sedie e sedili qualsiasi materiale; esclusi, laboratori di tappezzeria; la presenza di Merci Speciali e di Materiali Infiammabili in deposito e/o lavorazione è consentita entro il limite rispettivamente di 500 kg e 1.000 kg.

Sono comunque esclusi dalla presente Polizza Collettiva i Fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti ed i Fabbricati in cui siano ubicati sale giochi, discoteche, cinema, teatri, ipermercati, centri commerciali.

Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

Il Premio è corrisposto dall'Assicurato all'Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente.

Per ciascun Fabbricato l'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio.

Art.8 - Durata dell'Assicurazione

Per ciascun Fabbricato l'Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Mutuo sottoscritto dall'Assicurato e non potrà comunque avere durata superiore a trecentosessanta mesi. Fatto salvo quanto disciplinato dagli Artt. 9 – "Recesso in caso di Sinistro" e 12 – "Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato", l'Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.

In considerazione della durata poliennale dell'Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall'Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell'Assicurazione, con preavviso di sessanta giorni rispetto alla scadenza delle singole annualità.

Il recesso, comunicato entro il predetto termine di preavviso, dovrà essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Finanziamento oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso dell'Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal successivo Art. 12 – Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento – Recesso dell'Assicurato.

Nell'ipotesi di estinzione anticipata, qualora il Fabbricato assicurato sia di esclusiva proprietà di un soggetto diverso dall'Assicurato, quale il Terzo datore d'ipoteca, l'Assicurazione cesserà necessariamente a decorrere dalla data di estinzione anticipata.

Art.9 - Recesso in caso di Sinistro

L'Impresa e l'Assicurato possono recedere dall'Assicurazione relativa al singolo Fabbricato colpito dal Sinistro entro il sessantesimo giorno dopo il pagamento o il rifiuto di pagamento dell'Indennizzo conseguenti all'avviso di Sinistro. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso l'Impresa restituirà all'Assicurato la quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Art.10 - Determinazione del Premio

Per ciascun Fabbricato assicurato il Premio finito, inclusivo di imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione.

Tale Premio è determinato applicando sulla somma assicurata relativa al Fabbricato (che deve corrispondere al Valore a nuovo del Fabbricato medesimo determinato alla data di stipula del Mutuo), il tasso annuo lordo pro mille desunto dalla seguente tabella (le tipologie dei Fabbricati sono quelle individuate all'Art.6 – "Tipologie di Fabbricati assicurabili"), frazionato in dodicesimi, moltiplicato per la Durata del Mutuo.

Tipologia Fabbricato	Tasso finito annuo pro mille
A civili abitazioni, uffici e studi professionali	0,20
B attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all'ingrosso; escluse comunque attività di vendita di Materiali Infiammabili, Materiali Esplosivi, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini	0,70
C attività artigianali, attività industriali; escluse comunque attività di produzione e/o lavorazione di Materiali Infiammabili, Materiali Esplosivi, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini	0,70
D attività di commercio al dettaglio o all'ingrosso e/o deposito di mobili e complementi di arredo	1,57
E attività di produzione, riparazione e restauro di mobili in legno; attività di produzione di prodotti vari in legno (esclusi mobili) senza applicazione di altri materiali combustibili; escluse attività di produzione, riparazione e restauro di divani, poltrone, sedie e sedili in qualsiasi materiale; esclusi, laboratori di tappezzeria	1,86

Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell'Assicurazione.

Art.11 – Somma assicurata - Limiti di assicurabilità

La somma assicurata per ciascun Fabbricato è costante nel tempo e deve corrispondere al Valore a nuovo del Fabbricato medesimo determinato alla data di stipula del Mutuo.

La massima somma assicurabile per ciascun Fabbricato viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun caso l'Impresa sarà quindi tenuta a pagare, per ciascun Fabbricato, importo maggiore di tale somma.

Su richiesta del Contraente, previo esplicito consenso dell'Impresa, potranno essere compresi in garanzia anche Fabbricati con somma assicurata superiore a € 1.000.000,00, le cui condizioni di copertura verranno stabilite di volta in volta.

Art.12 – Estinzione anticipata, surroga del Mutuo – Recesso dell'Assicurato

Nel caso di:

- estinzione anticipata del Mutuo rispetto la Data di scadenza;
- trasferimento del Mutuo ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest'ultimo;
- recesso dell'Assicurato in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione;

l'Assicurazione cesserà a decorrere:

- dalla data di estinzione anticipata del Mutuo;
- dalla data di surroga del Mutuo;

- c) dalla data di scadenza di ogni singola annualità dell'Assicurazione in caso di esercizio del diritto di recesso, in relazione alla durata poliennale dell'Assicurazione, esercitato nei termini e nelle modalità di cui al presente articolo, di seguito indicate; e l'Assicurato avrà diritto ad ottenere dall'Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto.

Il calcolo dell'importo da rimborsare per ciascun Fabbricato assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:

$$R = P_{pu} \times \frac{(N-K)}{N} + H \times \frac{(N-K)}{N}$$

dove:

- R importo da rimborsare
P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte
Ppu Premio unico anticipato puro = $P / 1,2225 - H$
H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione)
N Durata del Mutuo espressa in mesi interi
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso)

L'Impresa provvederà al rimborso del Premio all'Assicurato per il tramite del Contraente.

L'Assicurato dovrà sottoscrivere l'apposita Appendice di Estinzione Anticipata - Surroga - Recesso, redatta in duplice copia (rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Impresa).

L'Appendice di Estinzione Anticipata - Surroga - Recesso dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- 1) numero di rapporto del Mutuo;
- 2) Durata del Mutuo;
- 3) ubicazione del Fabbricato assicurato;
- 4) dati anagrafici dell'Assicurato;
- 5) numero di adesione;
- 6) data di decorrenza della garanzia (deve corrispondere alla data di stipula del Mutuo);
- 7) data di scadenza della garanzia (deve corrispondere alla Data di scadenza originaria del Mutuo);
- 8) data di cessazione della garanzia (deve corrispondere alla data di estinzione o di surroga del Mutuo o alla data di recesso);
- 9) Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte, già versato;
- 10) importo da rimborsare.

L'Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell'Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all'Impresa di mantenere inalterata e operativa l'Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza originaria del Mutuo; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all'Impresa tramite il Contraente contestualmente all'operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Mutuo.

Nell'ipotesi di estinzione anticipata, qualora il Fabbricato assicurato sia di esclusiva proprietà di un soggetto diverso dall'Assicurato, quale il Terzo datore d'ipoteca, l'Assicurazione cesserà necessariamente a decorrere dalla data di estinzione anticipata, secondo le modalità descritte nel presente articolo.

Art.13 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso all'Impresa entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza telefonando ai seguenti numeri:
 - 1) dall'Italia: numero verde 800.52.29.99;
 - 2) dall'estero: +39 02 26.60.94.29;
- b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art.1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- c) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- d) denunciare all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, nei soli casi di reati perseguibili per legge, il verificarsi di ogni Sinistro entro dieci giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il Sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del Sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa.
L'Assicurato dovrà trasmettere all'Impresa:
- e) ove prevista, copia della denuncia di cui alla lettera d);
- f) copia del piano di ammortamento finanziario originario del Mutuo.

Art.14 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa o da un perito da questa incaricato con l'Assicurato o persona da lui designata alla presenza di un tecnico del Contraente ove richiesto.

In caso di disaccordo, fermo restando il diritto di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art.15 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art.13 – "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e stimare il valore degli enti illesi o colpiti da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'Art.18 – "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.16 – Assicurazione parziale

Se risulta che il Valore a nuovo del Fabbricato assicurato, risultante al momento del Sinistro, eccedeva la somma assicurata per il Fabbricato medesimo, così come riportata sul Modulo di Adesione, l'Impresa indennizza il danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante dalla suddetta stima.

Si conviene comunque che, in caso di Sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quei Fabbricati la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al relativo Valore a nuovo risultante al momento del Sinistro; qualora inferiore, l'Impresa indennizzerà il danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata così maggiorata e il Valore a nuovo.

Art.17 – Valore a nuovo

L'Assicurazione si intende prestata a "Valore a nuovo", intendendosi per tale la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Art.18 – Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

- 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del Sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Fabbricati assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

- 2) Supplemento di Indennizzo Valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al Valore a nuovo si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'Indennizzo complessivo.

Il pagamento del supplemento di Indennizzo sarà eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la riparazione o la ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area su cui si trovava il Fabbricato assicurato oppure su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'Indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per il Fabbricato così come riportata sul Modulo di Adesione.

Art.19 – Anticipo Indennizzi

L'Assicurato intestatario o cointestatario del mutuo (o il Terzo Datore d'Ipoteca, qualora previsto) ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro e con il consenso della Contraente (o di colui che assume il ruolo di creditore ipotecario ex art. 2742 c.c.) il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che l'importo venga impiegato a riparare la perdita o il deterioramento del cespite cauzionale e non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno € 100.000,00.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso.

La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'acconto suddetto, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di Indennizzo, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'importo totale dei due acconti non potrà in ogni caso essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Art.20 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'Art.1914 del Codice Civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla somma assicurata.

Art.21 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico dell'Assicurato (o del Terzo Datore d'Ipoteca, qualora previsto) relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

Il pagamento dell'Indennizzo verrà eseguito dall'Impresa nei confronti dell'Assicurato (o del Terzo Datore d'Ipoteca, qualora previsto). Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sugli enti assicurati, ai sensi dell'art.2742 del Codice Civile.

Art.22 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art.23 – Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

L'esistenza di altre Assicurazioni deve invece essere comunicata dal Contraente o dall'Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso, ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile, a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art.1910 del Codice Civile.

Art.24 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.25 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art.26 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



MODULO DI ADESIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione n°50541049
Incendio Mutui Capitale Costante
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. Data ultimo aggiornamento 31-05-2015

Dati Mutuo			
N° rapporto _____		Durata in mesi _____	
Ubicazione e tipologia Fabbricato assicurato (Art.6 – “Tipologie di Fabbricati assicurabili” delle Condizioni di Assicurazione)			
Via e numero civico _____		Comune _____	Provincia _____ CAP _____
<input type="checkbox"/> A – Civile	<input type="checkbox"/> B – Commerciale	<input type="checkbox"/> C – Artigianale/Industriale	
<input type="checkbox"/> D – Commercio dettaglio/ingrosso di mobili	<input type="checkbox"/> E – Produzione/riparazione/restauro di mobili		
Dati Assicurato (intestatario o cointestatario del Mutuo oppure Terzo datore di Ipoteca, se ne ricorre il caso)			
Cognome _____		Nome _____	Codice Fiscale _____
Dati Assicurato (intestatario o cointestatario del Mutuo oppure Terzo datore di Ipoteca, se ne ricorre il caso)			
Cognome _____		Nome _____	Codice Fiscale _____
Dati copertura assicurativa			
N° adesione _____		Data di emissione _____	
Decorrenza (data di stipula del Mutuo) _____		Scadenza (data di scadenza del mutuo) _____	
Somma assicurata (pari al valore a nuovo del Fabbricato assicurato) € _____			
Premio			
Premio unico anticipato € _____ (comprensivo di imposte nella misura del 22,25%)			
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) € _____			
Importo percepito dall'intermediario € _____			

PRENDO ATTO che Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. (“Banca”) ha stipulato con Allianz S.p.A. (“Allianz”), per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Mutuo (o del Terzo datore d’Ipoteca, qualora previsto) da essa erogato, la Polizza Collettiva di Assicurazione n° 50541049 (“Polizza”), avente la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito fondiario quando previsto, il rischio derivante dai danni dell’Incendio e garanzie accessorie che dovessero interessare gli immobili cauzionali.

DICHIARO di aderire in qualità di Assicurato alla Polizza.

AUTORIZZO la Banca a trasmettere a Allianz le informazioni, contenute nel contratto di Mutuo, necessarie per l’esecuzione della Polizza.

DÒ MANDATO irrevocabile alla Banca di effettuare in nome e per conto mio il pagamento del Premio a favore di Allianz. Il pagamento da parte dell’Assicurato al Contraente avviene mediante trattenuta da parte del Contraente medesimo dall’importo del Mutuo.

Firma Assicurato (intestatario/cointestatario del Mutuo)

Data _____

Firma Assicurato (Terzo datore di Ipoteca, se ne ricorre il caso)

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti della validità della suddetta Polizza **DICHIARO** espressamente di:

- essere consapevole che l’adesione alla presente Polizza Collettiva è facoltativa;
- aver letto, approvato ed accettato le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo ricevuto;
- aver preso atto che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione e sia stato pagato il relativo Premio presso la Banca;
- aver ricevuto l’Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza.



Firma Assicurato (intestatario/cointestatario del Mutuo)

Firma Assicurato (Terzo datore di Ipoteca, se ne ricorre il caso)

DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell'adesione alla presente **Polizza**, copia integrale del Fascicolo Informativo - composto da Nota Informativa; Glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo di Adesione - ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.30 del Regolamento ISVAP n°35 del 26 maggio 2010.

Firma Assicurato (intestatario/cointestatario del Mutuo)

Firma Assicurato (Terzo datore di Ipoteca, se ne ricorre il caso)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Assicurato, preso atto dell'informativa di cui all'Art.13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n°196/2003), acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Firma Assicurato (intestatario/cointestatario del Mutuo)

Firma Assicurato (Terzo datore di Ipoteca, se ne ricorre il caso)
